

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/184 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2021
che modifica l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, qualora gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione è tenuta a fare o ad aggiornare il pertinente riferimento e a inserire la data di applicazione nell'allegato IV.
- (2) La direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica ⁽²⁾, fa riferimento alle norme del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15.

